

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 04/11/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/30458-la-collaborazione-del-mandatario-codici-europei-e-latinoamericani-a-confronto>

Autore: Francesco G. Leone

La collaborazione del mandatario: codici europei e latinoamericani a confronto

“LA COLLABORAZIONE DEL MANDATARIO: CODICI EUROPEI E LATINOAMERICANI A CONFRONTO ”

Francesco G. LEONE*

ABSTRACT

Questo lavoro si propone di analizzare sinteticamente, alcuni aspetti rilevanti della collaborazione del mandatario. Nel codice civile italiano tale si presenta come una obbligazione autonoma nel compimento di atti giuridici, per i francesi l’obbligazione deriva dalla concessione di un potere, per gli spagnoli scaturisce dal potere di rappresentanza distinto dal contratto di mandato e via dicendo a seconda dell’ordinamento europeo di riferimento. Tuttavia, la dottrina latinoamericana, pur essendo fortemente influenzata dalla pandettistica tedesca e dal Codice Napoleone, ha saputo elaborare una propria e molto interessante teoria della collaborazione.

PAROLE CHIAVI: Mandato – rappresentanza – potere - apoderamiento – poder - personero – mandat – procuration – procuração.

* Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Roma “Tor Vergata”. Master di II Livello in Diritto Commerciale Internazionale Università di Roma “La Sapienza”. *Licenciado en Derecho* e avvocato del foro di Madrid. Collabora con il Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche (CREG) dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Email: leone@juris.uniroma2.it

ABBREVIAZIONI

art. :	Articolo
B.G.B.	Bürgerliches Gesetzbuch
c.c.a. :	Codice Civile Argentino
c.c.i. :	Codice Civile Italiano
c.c.m. :	Codice Civile Messicano
c.c.s. :	Codice Civile Spagnolo
c.c.p. :	Codice Civile Portoghese
c.c.b. :	Codice Civile Boliviano
c.c.pe. :	Codice Civile Peruviano
c.c.py:	Codice Civile Paraguaiano
p. :	Pagina.

Parte I

I CODICI EUROPEI

Indice: 1. – La collaborazione del mandatario nel Codice Civile Italiano; 2. - La collaborazione del mandatario nel Codice Civile Francese; 3. - La collaborazione del mandatario nel Codice Civile Spagnolo; 4. - La collaborazione del mandatario nel Codice Civile Portoghese; 5. - La collaborazione nel B.G.B.

1. La collaborazione del mandatario nel Codice Civile Italiano:

Per il codice civile italiano del 1942, la collaborazione del mandatario suppone un' attività che consente di indirizzare i risultati della sua attività ad una persona diversa dall'agente. In questo modo il mandatario: *1) svolge una attività autonomamente, senza nessun vincolo di subordinazione; 2) la sua attività permette il compimento di atti giuridici e non soltanto fatti giuridici, anche se non è importante che siano veri e propri negozi giuridici.*

La dottrina del nostro paese non si accontenta di identificare gli atti e i negozi giuridici, in realtà si preoccupa di distinguerli. In senso ampio si può parlare di atto giuridico per ogni comportamento, lecito o illecito, quello che la legge prende in considerazione in quanto imputabile ad una persona come sua propria azione¹. Invece il negozio giuridico è definito appunto come una manifestazione di volontà diretta a costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici.

Questa distinzione è utile per individuare e raccogliere in una sola categoria i diversi strumenti dell'autonomia negoziale, cioè, in primo luogo, tutti quegli atti con cui si esercita quella speciale libertà dei

¹ Iudica – Zatti, *Linguaggio e regole del diritto privato*, Padova, 2004, p. 64.

privati di regolare da sé i propri interessi, in secondo luogo per riconoscere una certa omogeneità di problemi nel campo degli atti di autonomia e, in ultima analisi, sfruttare per analogia l'interpretazione sistematica per risolverli². Nella realtà pratica, la volontà negoziale del mandante è anche l'obbligazione per il mandatario di portare a termine l'incarico con il preminente scopo di ottenere un determinato risultato. Il mandato funge da congegno predisposto a tale fine, quando il mandatario dispone della propria volontà per svolgere l'incarico: “*emettendo una dichiarazione negoziale per conto e nell'interesse del mandante*”³.

2. La collaborazione del mandatario nel Codice Civile Francese:

Nel *Code Napoléon* si usano i vocaboli *mandat* e *procuration*.

Con uno si indica sia il “potere”, sia il “documento” tramite il quale questo potere è conferito. Queste denominazioni riguardano il contratto tramite il quale una persona concede ad un'altra il potere di compiere per suo conto uno o più atti giuridici. Il mandato può essere verbale, tuttavia, più spesso è concluso con atti privato o atto notarile. Può essere *generale* o *speciale*. Quando è speciale, è previsto in vista della realizzazione di un atto determinato (ad esempio concludere una

² Iudica – Zatti, *Linguaggio e regole del diritto privato*, Padova, 2004, p. 74. In aggiunta “la nozione unitaria è invece pericolosa se, come qualche volta avviene, si scambia il concetto per una fattispecie unica effettivamente regolata dal nostro diritto e si crede che abbia una disciplina rigorosamente unitaria”.

³ Pugliatti, *Il rapporto di gestione sottostante alla rappresentanza*, In studi sulla rappresentanza., Milano, 1965, p. 168.

vendita). La rappresentanza in giustizia risulta necessariamente da un mandato speciale (tranne il caso in cui il codice di procedura civile renda obbligatoria la rappresentanza tramite un avvocato). Il mandatario è responsabile dei suoi errori nei confronti del suo mandante; quest'ultimo è obbligato dagli atti che il suo mandatario ha compiuto per il suo conto nel limite dei suoi poteri. Il mandatario è responsabile della persona che l'ha sostituito nell'esecuzione del mandato a lui affidato. In questo senso sono mandatari: i tutori, i curatori, commerciali, i mandatari di giustizia, i presidente e direttori di società commerciale e dirigenti di società di persone⁴.

3. La collaborazione del mandatario nel Codice Civile Spagnolo:

Il *Código Civil Español* utilizza correttamente, e il più delle volte, i termini *poder* e *apoderamiento*⁵: si leggano, in merito, gli artt. 55, 183, 1280, 1548, 1692, 1695 del c.c.s. per avere una cognizione generale. Tuttavia, nel caso dell'art. 55 c.c.s. vediamo che il rappresentante viene

⁴ Dizionario di diritto francese Serge Braudo – Stéphane Bouché. Traduction du Dictionnaire juridique de Serge Braudo. <http://www.juripole.fr/Dictionnaire/Italien>

⁵ La concessione di un potere, il c.d. *apoderamiento*, si configura come un negozio giuridico, unilaterale e ricettizio, indipendente dal rapporto giuridico preesistente fra le parti. Conseguenza dell'*apoderamiento*, è che la persona investita dal *poder* (*apoderado*) avrà la facoltà di agire in nome del *poderdante*. L'*apoderamiento*, trova la sua ragione d'essere nel rapporto giuridico esistente fra il *poderdante* e il *apoderado*. In questo senso, si tende ad affermare che il negozio causale sottostante al *apoderamiento*, sarà il contratto di mandato, anche se non si escludono contratti diversi quali società oppure di servizi, per elencare alcuni.

inteso in qualità di *nuntius*⁶ o semplicemente messaggero. Anche nell'art. 1697 c.c.s. notiamo una certa confusione fra il potere ed il mandato. L'articolo recita “*Para que la sociedad quede obligada con un tercero por los actos de uno de los socios, se requiere: Que el socio haya obrado en su carácter de tal, por cuenta de la sociedad, que tenga poder para obligar a la sociedad en virtud de un mandato expreso a tácito, que haya obrado dentro de los límites que le señala su poder o mandato”.*

Dobbiamo però ammettere che non esiste una specifica regolamentazione giuridica di *poder* e *apoderamiento*. Si capisce allora, la soluzione adottata dalla dottrina e giurisprudenza spagnola nel voler applicare a questi negozi le norme relative al mandato, ancorché il potere di rappresentanza risulti da una specifica relazione giuridica speciale e distinta dal mandato, come ad esempio, nel caso della prestazione di servizi, società, lavoro ecc.

4. La collaborazione del mandatario nel Codice Civile Portoghese:

⁶ Art. 55 c.c.s. “*Podrá autorizarse en el expediente matrimonial que el contrayente que no resida en el distrito o demarcación del Juez, Alcalde o funcionario autorizante celebre el matrimonio por apoderado a quien haya concedido poder especial en forma auténtica, pero siempre será necesaria la asistencia personal del otro contrayente. En el poder se determinará la persona con quien ha de celebrarse el matrimonio, con expresión de las circunstancias personales precisas para establecer su identidad. El poder se extinguirá por la revocación del poderdante, por la renuncia del apoderado o por la muerte decualquiera de ellos. En caso de revocación por el poderdante bastará su manifestación en forma auténtica antes de la celebración del matrimonio. La revocación se notificará de inmediato al Juez, Alcalde o funcionario autorizante*”.

Nel 1967 entra in vigore il nuovo codice civile portoghese⁷ ispirato a quello italiano del 1942. Il mandato viene definito dall'art. 1157 c.c.p.⁸ in quanto “*contratto per il quale una delle parti si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un'altra*”. Richiama l'attenzione del lettore, in modo particolare, il riferimento alle *parti* contraenti. Il contratto si celebra formalmente fra le parti, ma sono le *persone* i destinatari sostanziali degli effetti scaturenti da questo negozio giuridico. I codici moderni sono propensi a comminare il termine *persona*, poiché denota il carattere personalissimo del rapporto giuridico istauratosi, anziché il termine *parte*. Contrariamente al suo omologo italiano, nell'ordinamento portoghese, il mandato si presume gratuito - art. 1158 c.c.p.⁹-. Se si dovesse verificare che il mandatario svolge l'incarico in seguito ad una attività professionale, allora lo si considera oneroso. Chiama l'attenzione inoltre, le ultime due sezioni del titolo del mandato, nel quale si tratta separatamente, il mandato con rappresentanza e il mandato senza rappresentanza. Alla base vi sarà la *procuração*, ovvero la procura conferita dal mandante al mandatario tramite scrittura privata oppure atto pubblico.

⁷ Código Civil Português. Approvato con decreto-legge n° 47344 del 25 Novembre de 1966.

⁸ Art. 1157 c.c.p. “*Mandato é o contrato pelo qual uma das partes se obriga a praticar um ou mais actos jurídicos por conta da outra*”.

⁹ Art. 1158 c.c.p. “*O mandato presume-se gratuito, excepto se tiver por objecto actos que o mandatário pratique por profissão; neste caso, presume-se oneroso. Se o mandato for oneroso, a medida da retribuição, não havendo ajuste entre as partes, è determinada pelas tarifas profissionais; na falta destas, pelos usos; e, na falta de umas e outros, por juízos de equidade*”.

5. La collaborazione nel B.G.B.:

Per i tedeschi invece la concessione del potere, cioè la fonte volontaria della collaborazione, si realizza secondo l'art. 167 B.G.B.¹⁰ primo comma, mediante *"una dichiarazione presentata al delegante o al terzo contro il quale dovrebbe aver luogo la rappresentanza"*. Per quanto spetta la forma del potere abbiamo soluzioni diverse per ciascun codice. Per il B.G.B. art. 167 secondo comma *"la dichiarazione non necessita la forma determinata per il negozio giuridico al quale il potere si riferisce"*; per il codice civile italiano art. 1392 *"La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere"*.

¹⁰ Art. 167 B.G.B. *"(1) Die Erteilung der Vollmacht erfolgt durch Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden oder dem Dritten, dem gegenüber die Vertretung stattfinden soll.*

(2) Die Erklärung bedarf nicht der Form, welche für das Rechtsgeschäft bestimmt ist, auf das sich die Vollmacht bezieht."

Parte II

CODICI LATINOAMERICANI

Indice: 1. – Introduzione; 2. - Collaborazione e rappresentanza nel diritto messicano e argentino; 3. - Collaborazione del mandatario nel Codice Civile di Bolivia e Paraguay; 4. - Collaborazione del mandatario nel Codice Civile Peruviano.

1. Introduzione:

Prima di analizzare alcune questioni rilevanti della collaborazione del mandatario negli *ordinamenti latinoamericani*, occorre evidenziare un aspetto importante, ovvero, che anche gli Stati dell’America latina fanno parte del gruppo dei sistemi giuridici basati sul *Code Napoléon*.

Alla ricerca di un modello per un proprio codice civile, storicamente coincidente con la dichiarazione d’indipendenza dalla Spagna e dal Portogallo, essi si sono, prima di tutto, basati direttamente o indirettamente sul modello del codice civile francese, perché il Portogallo o la Spagna non avevano ancora codificato il loro diritto civile all’inizio del XIX secolo, momento in cui le colonie dell’America latina hanno ottenuto la loro indipendenza.

Per quanto riguarda il contenuto, ciò vale anche per il codice civile del Perù del 1852 (sostituito da nuove codificazioni degli anni 1936 e 1984 ispirate dal codice civile italiano che vedremo in prosieguo) e quello del Messico (1870/1884 e 1928/1932).

2. Collaborazione e rappresentanza nel diritto messicano e argentino:

Secondo Perez Fernández del Castillo, la rappresentanza è la *“facoltà che ha una persona di agire, obbligare e decidere in nome o*

per conto di un'altra"¹¹, ma per quanto possa essere la rappresentanza oggetto di definizioni, non esiste una vera definizione di "rappresentanza" nel codice civile messicano il quale si limita ad alcuni lineamenti generali.

A tale proposito, gli artt. 1784¹² e 1785 del codice civile messicano sanciscono rispettivamente che "*chi è abilitato a contrarre, potrà farlo per se o per mezzo d' altro legalmente abilitato*" e "*nessuno potrà contrarre in nome d'altro senza essere autorizzato da costui o dalla legge*". Poiché nel linguaggio comune vengono confusi il mandato ed il potere, si ricorre sovente all'analisi della rappresentanza per non lasciare spazio a eventuali dubbi o erronee interpretazioni. Per la dottrina messicana esiste un'ulteriore distinzione, peraltro molto curiosa, che riguarda da vicino la rappresentanza e che si suole definire come *personalità*.

La *personalidad*, utilizzata con assiduità nel XIX secolo, termine che funge da congegno giuridico, rende indipendente la figura del mandatario rispetto a quella del rappresentante con potere (*apoderamiento*). Il Dizionario Ragionato di Legislazione e Giurisprudenza di Joaquin Escriche¹³ definisce *personero* "*il costituito procuratore o mandatario per svolgere o sollecitare il negozio altrui*".

¹¹ Perez Fernández del Castillo B, *Representacion, poder y mandato*,. Mexico, 2006, p. 7.

¹² Art. 1784 del c.c.m "*El que es habil para contratar, puede haecerlo por si o por medio de otro legalmente autorizado*".

¹³ Escriche, *Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia*, Madrid, 1838, p. 1346.

Orbene, scorrendo le soluzioni adottate dall'ordinamento messicano, non possiamo non vedere il riflesso della pandettistica tedesca anche negli ordinamenti latinoamericani.

Nel caso dell'Argentina, Dalmacio Velez Sarsfield¹⁴, si avvale delle parole “*poder, procura o procuración*” indistintamente per riferirsi sia all'incarico che racchiude il mandato, sia all'istrumento dove risulta scritto. I poteri devono essere redatti con atto pubblico “*i poteri generali o speciali che devono presentarsi in giudizio ed i poteri per amministrare beni e qualsivoglia altri che abbiano per oggetto un atto redatto o che deva essere redatto con l'atto pubblico*”¹⁵. Tuttavia non si differenziano i rapporti interni fra mandante-mandatario, frutto della regolazione del contratto, dai rapporti esterni mandante-terzo. Questo non avviene nel codice civile italiano, il quale dedica rispettivamente 14 articoli alla rappresentanza volontaria e 28 articoli al mandato.

3. Collaborazione del mandatario nel Codice Civile di Bolivia e Paraguay:

¹⁴ Il Codice Civile Argentino (1869, redatto soprattutto da Dalmacio Vélez Sarsfield) è stato adottato nelle sue grandi linee dal Paraguay (1876, sostituito nel 1985/1987) e ha – insieme col diritto del Cile – esercitato un'influenza maggiore sul *Código Civil* della Costa Rica. Al contrario di quello che succedeva in Europa, ove si costituiva una commissione *ad hoc* per l'emanazione di un codice, nel caso latinoamericano le codificazioni hanno spesso avuto un solo uomo alla guida dell'ingente lavoro esegetico e d'interpretazione giuridica, semplificando i tempi ma riducendo altresì la discussione dottrinarica riguardo gli istituti di diritto.

¹⁵ Art. 1184 c.c.a.: “*Deben ser hechos en escritura pública, con excepción de los que fuesen celebrados en subasta pública*”: inc. 7 “*Los poderes generales o especiales que deban presentarse en juicio, y los poderes para administrar bienes, y cualesquiera otros que tengan por objeto un acto redactado o que deba redactarse en escritura pública*”.

Il *Código Civil* Boliviano del 1976 segue le orme del codice civile italiano del 1942 separando con chiarezza espositiva la rappresentanza dal mandato. La rappresentanza viene definita dagli art. 467¹⁶ mentre il mandato dall'art. 804 c.c.b¹⁷. Definisce il mandato come “*contratto con il quale una persona si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante*”. Potrà essere espresso o tacito e si presume oneroso -art. 808 c.c.b.¹⁸-. Con meticolosa oculatezza, la persona in quanto tale, sembra prevalere nella prosa del codice boliviano attribuendo al negozio quella rilevanza personalissima, diversamente da quanto abbiamo visto scorrendo le definizioni del codice italiano e portoghese.

Nel *Código Civil* del Paraguay del 1986 si definisce il mandato nell'art. 880 c.c.py. “*Per il contratto di mandato una persona accetta dall'altro il potere di rappresentanza nella gestione degli interessi e nell'esecuzione di certi atti*”. E' interessante notare la propensione verso gli “interessi” attraverso l'esecuzione degli “atti”.

¹⁶ Art. 467 c.c.b. “*El contrato realizado por el representante en nombre del representado en los límites de las facultades conferidas por éste. produce directamente sus efectos sobre el representado. (Arts. 5-II, 31, 57, 63, 297, 782 del Código Civil)*”

¹⁷ Art. 804 c.c.b. “*El mandato es el contrato por el cual una persona se obliga a realizar uno o más actos jurídicos por cuenta del mandante. (Arts. 297, 467, 809, 813, 821, 834, 982 del Código Civil)*”

¹⁸ Art. 808 c.c.b. “*El mandato se presume oneroso, salva prueba contraria. Cuando consiste en actos que debe ejecutar el mandatario propios de su oficio o profesión o por disposiciones de la ley, es siempre oneroso*”.

4. Collaborazione del mandatario nel Codice Civile Peruviano:

Il *Código Civil Peruano* del 1983 presenta alcune particolarità che impongono una attenta riflessione. Il mandato trova la sua definizione negli articoli che vanno dal 1790¹⁹ fino al 1813 c.c.pe. definendolo in quanto contratto per il quale “*Il mandatario si obbliga a realizzare uno o più atti giuridici, per conto e nell’interesse del mandante o di terzi*”. Ciò significa che il mandatario potrà agire non solo spendendo il proprio nome, ma anche quello del mandante o di un terzo. Tuttavia, vi sono alcune antinomie che presentano alcuni problemi dogmatici. Ad esempio, l’art. 1803 c.c.pe²⁰ nella sua stesura positiva, quando si riferisce al mandato *in rem propriam*. Secondo questo articolo, il mandato, ancorché per conto del mandatario o dei terzi, non si estinguerebbe in seguito a sopravvenuta inabilitazione, interdizione o morte del mandante²¹, quando in realtà si ritiene sciolto il vincolo contrattuale per morte sopravvenuta in virtù dell’art. 1801 c.c.pe p.3 “*estinzione per morte, interdizione, inabilitazione del mandante o del mandatario*”. Una allusione che sembrerebbe contraria ad ogni logica normativa.

¹⁹ Art. 1790 c.c.pe. “*Por el mandato el mandatario se obliga a realizar uno o mas actos jurídicos, por cuenta y en interés del mandante o de terceros*”.

²⁰ Art. 1803 c.c.pe. “*La muerte, interdiccion o inhabilitacion del mandante no extinguen el mandato cuando este ha sido celebrado también en interes del mandatario o de un tercero*”.

²¹ Castillo Freyre, *Tentaciones académicas*, Lima, 1998, T. II p. 302.

Il codice si occupa anche della rappresentanza separandola dal mandato con rappresentanza -art. 1806 c.c.pe.²²- e quello senza rappresentanza -art. 1809 c.c.pe.²³-. Si ammette la rappresentanza senza mandato (*representacion legal, administracion judicial*) e il mandato senza rappresentanza (*mandato oculto*). Tuttavia, vi sono stati alcuni problemi interpretativi. Infatti la *Ley del Notariado Peruano Decreto ley 26.002*, per ben 13 anni ha confuso la rappresentanza e la sua distinzione tra mandato e *poder*, fino a quando nel 2005 entrò in vigore una nuova legge, la n° 28.580. Nello specifico, il vecchio art. 58 inc. a) recava che “*No sera exigible la minuta en los actos siguientes: a) otorgamiento, aceptacion, sustitucion, revocacion y renuncia del mandato*” laddove mandato stava a significare potere, confondendo entrambi gli istituti. La modifica apportata dalla L. 28.580 ha sostituito la parola mandato con quella di *poder* riportando chiarezza espositiva. La differenza è notevole: per il c.c.pe il *mandato* è un contratto bilaterale che crea obbligazioni, mentre che *poder de representacion* è un atto unilaterale, facoltativo e potestativo, che viene conferito tramite scrittura privata o atto pubblico. In questo modo l’*apoderado*, dovrà agire con criterio, dentro i limiti del suo potere, in favore degli interessi del *poderdante*. Non vi è una semplice esecuzione contrattuale nel compimento di un

²² Art. 1806 c.c.pe. “*Si el mandatario fuere representante por haber recibido poder para actuar en nombre del mandante, son también aplicables al mandato las normas del título III del Libro II. En este caso, el mandatario debe actuar en nombre del mandante*”.

²³ Art. 1809 c.c.pe. “*El mandatario que actua en nombre propio adquiere los derechos y asume las obligaciones derivados de los actos que celebra en interes y por cuenta del mandante, aun cuando los terceros hayan tenido conocimiento del mandato*”.

determinato atto, come nel caso del mandatario. Infine, possiamo notare che il mandato si presume oneroso ma anche rappresentativo. Il mandato non solo comprende gli atti per i quali è stato concesso, ma anche quelli che sono necessari all'adempimento. Il mandato generale invece, non comporta gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non vi è indicazione espressa.

BIBLIOGRAFIA

- ALBALEJO, *La representación*, Anuario de Derecho Civil, Madrid, 1958.
- BARRERA GRAF, *La representación voluntaria en el derecho privado*, México 1967.
- CAGNACCI, *Le mandat dans la doctrine française de l'ancien régime*, XIII a XVIII, Nancy, 1962.
- CARPINO, *Il mandato, la commissione, la spedizione*, Torino, 2007.
- CASTILLO FREYRE, *Tentaciones académicas: la reforma del código civil peruano de 1984*, Lima 1998.
- DAVID, *Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos*, Madrid, 1973.
- DIEZ-PICAZO, *La representación en el derecho privado*, Madrid, 1979.
- *Los efectos jurídicos de la gestión representativa*, Anuario de Derecho Civil, T. XXI, Madrid, 1978.
- *El concepto jurídico de la representación en el derecho privado*, Madrid, 1968.
- ESCRICHE, *Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia*, Madrid, 1838.
- ESPOSITO, *Rappresentanza e procura: spunti di ricerca in dottrina e in giurisprudenza*, Napoli, 1972.
- GARCIA VALDECASAS, *Los efectos jurídicos de la gestión representativa*, Anuario de Derecho Civil, T. XXI, Madrid, 1978.
- GORDILLO CAÑAS, *La representación aparente*. Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Nº 36, Sevilla, 1978.
- HINESTROSA, *De la representación*, in *Roma e America*, 8, 1999.
- HUPKA, *La representación voluntaria*, trad. a cura di Sanchez Seral, Madrid, 1930.
- IUDICA – ZATTI, *Linguaggio e regole del diritto privato*, Padova, 2004.
- DE LORENZI, *Rappresentanza diretta volontaria nella conclusione dei contratti e analisi economica del diritto*, Milano, 2002.
- DELLE MONACHE, *La contemplatio domin: contributo alla teoria della rappresentanza*, Milano, 2001.
- DI PORTO, *Lessico giuridico: principio di un dizionario etimologico da radici semitiche*, Roma, 1966.
- FERRARI, *Gestione di affari altrui e rappresentanza*, Milano, 1962.
- GALLO, *Grandi sistemi giuridici*, Torino, 1997.
- LADARIA CALDENTEY, *Legitimacion y apariencia*, Barcelona, 1952.
- LEITE CONVERTI, *Mandato e rappresentanza nell'esperienza Sudamericana*, in Visintini G. (a cura di), *Rappresentanza e gestione*, Padova, 1992.
- LORENZETTI, *Problemas actuales de la representación y el mandato*, en *Revista de Derecho Privado y Comunitario*, nº6, Representación, Santa Fe, 1994.
- MADRAY, *La representation en droit privé*, Paris, 1931.
- NATOLI, *La rappresentanza*, Milano, 1977.
- *Rappresentanza in generale. c) diritto privato*”, Enc. dir., XXXVIII, 1987.
- PAPANTI PELLETIER, *Rappresentanza e cooperazione rappresentativa*, Milano, 1983.
- *Contributo a una teoria della rappresentanza*, Milano, 1981.
- *La rappresentanza volontaria nei sistemi romanisti europei e latinoamericani*, in *Roma e America*, 1999.
- PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, *Representación, poder y mandato*,. México, 2006.
- PORPETA CLERIGO, *Sustitución del poder*, en *Anales de la Academia Matritense del Notariado*. T. I. Madrid, 1943.
- PUGLIATTI, *Sulla rappresentanza indiretta*. *Dir. e giur.*, 1947, 1, 6, ora in *Diritto civile. Metodo, Teoria, Pratica. Sagg.* Milano, 1951.
- *Rilevanza del rapporto interno nella rappresentanza indiretta*. in *Studi sulla rappresentanza*, Milano, 1965.
- *Il conflitto d'interessi tra principale e rappresentante*, in *Studi sulla rappresentanza*, Milano, 1965.
- PUGLIATTI, *Il rapporto di gestione sottostante alla rappresentanza*, In *studi sulla rappresentanza*., Milano, 1965.
- TRAVIESAS, *La representación y otras instituciones afines*, Madrid, 1923.
- RAVA', *Circolazione giuridica e rappresentanza indiretta*, Milano, 1953.

- RAGGI, *Poderes y mandatos*, Buenos Aires, 2007.
- SALOMINI, *Del carattere recettizio (o meno) della procura*, Pavia, 1998.
- SATURNO, *Il mandato: dottrina, giurisprudenza e prassi operativa*, Milano, 2002.
- STORCK, *Essai sur le mécanisme de la représentation dans les actes juridiques*, Pars, 1982.
- ZACHMANN, *Les procurations ou le formes des pouvoirs de représentation: étude préliminaire de droit comparé préparé pour le compte d'UNIDROIT* [..Cile- Ecuador- Messico-Nicaragua- Venezuela-Costa Rica-El Salvador-Brasile..], in *Revue de droit uniforme*, II, 1979.
- ZANGARA, *La rappresentanza istituzionale*, Padova, 1952.